

Area Dirigenza Medica. Fondo Perequativo anno 2014

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE NR. 560 DEL 20.08.2015

DOCUMENTO CONFORME ALL'ORIGINALE

ACCORDO SINDACALE

il giorno 20.08.2015

TRA

l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

E

le OO.SS della Dirigenza Medica e Veterinaria

PREMESSO

- Con Legge Regionale n. 21 del 22 settembre 2009 è stata istituita l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" che incorpora l'Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro e il Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano dell'ASUR – Zona Territoriale n. 3 ora Area Vasta n. 1;
- Che gli artt. 57 comma 2 lett. i) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 dell'Area della Dirigenza Medica dell'Area della Dirigenza Sanitaria prevedono che una quota dei proventi dell'attività libero professionale venga accantonata per la perequazione delle discipline mediche e sanitarie - da individuare in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione;
- Che dalla ripartizione del fondo di perequazione non possa derivare un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano a.l.p.;
- Che durante il periodo 2011 – 2012 - 2013 è stato adottato un regime transitorio di utilizzo dei regolamenti esistenti presso la ex Azienda San Salvatore e presso il Presidio Santa Croce, rispettivamente recepiti con determina n. 56/2008 e n. 22 del 15.01.2007 in attesa di definire il nuovo accordo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

PREMESSA

In linea di principio tutti i Dirigenti Medici dipendenti possono svolgere attività libero professionale, simil-alp, ecc, salvo situazioni specifiche di ogni Azienda, recepite dalla contrattazione di secondo livello, che coinvolgono Dirigenti Medici che appartengono a discipline che hanno limitate capacità di svolgimento dell'attività libero professionale e attività assimilata.

CAPO I FONDO PEREQUATIVO

Art. 1 – Personale avente diritto

A seguito di quanto premesso, a livello aziendale, accede al fondo perequativo il personale dirigente medico a rapporto esclusivo, a tempo indeterminato, con limitata possibilità di esercizio della libera professione e simil-ALP, autorizzata dall' Azienda, di seguito evidenziato:

Dirigenti medici in servizio nelle seguenti unità operative:

- Direzioni Mediche di Presidio (ad eccezione dei Dirigenti Medici autorizzati all'attività rientrante nella Medicina Legale e Medicina del Lavoro-Medico Competente)
- Laboratorio Analisi
- Servizio Trasfusionale (ad eccezione dei Dirigenti Medici autorizzati all'attività libero professionale)
- Pronto Soccorso – Medicina d'urgenza
- Dirigenti Medici in posizione di distacco o comando
- Centrale Operativa 118 (fino alla data dello scorporo)
- altre unità operative a limitata possibilità di esercizio della libera professione individuate su iniziativa dell'azienda e delle OO.SS sindacali.

Alle strutture sopra evidenziate, alle quali afferiscono Dirigenti Medici che abbiano percepito compensi netti per Attività Aggiuntiva, Area a pagamento, e convenzioni attive aziendali con enti pubblici o privati, = < a € 9.000,00 (minimo contributivo ai fini E.N.P.A.M.), è attribuito un peso ridotto come di seguito definito:

SCHEMA n. 1

ATTRIBUZIONE FONDO

	Unità	% Peso	Pesatura
DIREZIONI MEDICHE	4	100%	4
LABORATORIO ANALISI	5	100%	5
TRASFUSIONALE	9	80%	7,2
PRONTO SOCCORSO	30	50%	15
COMANDO E DISTACCO	2	100%	2
CENTRALE 118	1	100%	1
			34,2

Sono esclusi dalla partecipazione al fondo perequativo i dirigenti:

- a rapporto non esclusivo,
- che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare nell'anno di riferimento,
- in part-time,
- che presentino un deficit orario al 31 dicembre di ogni annualità.

Art. 2 – Costituzione del fondo

Il fondo perequativo annuale è finanziato dalle quote derivanti dagli introiti nelle varie forme di attività libero professionale, nelle percentuali come previste nel sistema tariffario vigente nell'annualità considerata.

Art. 3 – Limite alle quote individuali

In ogni caso dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano attività libero professionale

determinato prendendo a riferimento il totale degli introiti nell'anno solare e i dirigenti (unità equivalenti) assegnatari di spazi ed orari ed esercitanti attivamente l'ALP.

Art. 4 – Erogazione dei benefici

Ai dirigenti individuati all'art.1 i benefici economici sono erogati annualmente a consuntivo a seguito della rendicontazione del fondo e dei compensi economici percepiti, di regola nel mese di aprile dell'anno successivo. I benefici economici sono erogati in quote uguali fino alla concorrenza del fondo complessivo secondo lo schema di attribuzione del fondo di cui allo schema n. 1 dell'art. 1.

Non si procederà alla liquidazione dell'incentivo nei confronti del Dirigente il cui cartellino risulti in deficit di orario al 31 dicembre di ogni annualità di riferimento del fondo.

Art. 5 – Decorrenza

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2014.

Art. 6 – Norma di prima applicazione

In prima applicazione del presente accordo, considerata la eccezionale situazione generatasi con la costituzione della nuova azienda, si stabilisce quanto segue:

- i residui del fondo perequativo 2013 saranno utilizzati, in sanatoria, per particolari situazioni pregresse, meritevoli di regolarizzazione, eventualmente da individuarsi da parte dell'Azienda in accordo con le OO.SS firmatarie del presente accordo, e sia nel caso di Dirigenti che abbiano percepito in acconto il fondo per i primi tre mesi dell'anno 2014 ma che non rientrano nel presente accordo a compensazione di quanto eventualmente percepito.

Art. 7 – Disposizioni Finali

I residui degli anni successivi, compresi quelli 2013 non assegnati secondo la precedente indicazione di cui all'art. 6, saranno accomunati al Fondo Aziendale del Salario di Risultato dell'anno successivo a quello di riferimento del Fondo Perequativo accantonato e finalizzati a progetti per il contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie.

Sarà cura dell'Azienda, per le annualità successive, procedere all'informativa sindacale sull'entità del fondo così come accantonato dalla gestione ALP dell'anno di riferimento. Su iniziativa aziendale e sindacale potranno essere considerate nuove situazioni che prevedano Dirigenti Medici con limitata possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale non previste nel presente accordo. In assenza di indicazioni di modifica e integrazioni il contenuto del presente accordo è applicabile anche per le future annualità.

QUESTO ACCORDO VALE SOLO PER IL 2014 E DOVRA' ESSERE RIVISTO
INTEGRALMENTE

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE – AREA DIRIGENZA MEDICA
Il Direttore Generale (F.to Dr. Aldo Ricci)	A.A.R.O.I. EMAC F.to ANAAO – ASSOMED ANPO ASCOTI FIALS MEDICI F.to CGIL MEDICI F.to CIMO FED CISL MEDICI COSIME UIL aderente UIL FPL FASSID

PESARO,